



CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 21
	Data 04/03/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DAL PAGAMENTO DI SOMME DISCENDENTI DALL'ORDINANZA EX ART. 702-TER COMMA 5 C.P.C. N. 1708/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI E SUCCESSIVO ACCORDO TRANSATTIVO, NEI CONFRONTI DEI SIGG. L.M. E L.G..

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D, to L, vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 14.12.2011 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra via Di Ceglie – via Paganini – via Mozart, redatto dal settore Lavori Pubblici, ed approvazione della variante allo strumento urbanistico e apposizione e/o reiterazione dei vincoli espropriativi e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 8 e 12 della Legge Regionale n. 3 del 22.02.2005;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4702 del 14.12.2011 è stato approvato il Progetto Definitivo redatto dal settore Lavori Pubblici, e per la parte riguardante l'impianto di pubblica illuminazione, opere pluviali e strutturali, dal progettista incaricato ing. Pasquale Losito;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2539 del 30.07.2013 veniva approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione della strada di collegamento tra via Di Ceglie – via Paganini – via Mozart", per un importo complessivo di € 1.828.000,00, sulla scorta di apposito mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti al n. 6002181; il Quadro Economico del progetto di cui sopra veniva poi variato, all'interno della cornice di importo come sopra indicata, con determinazione dirigenziale n. 2945 del 21.11.2016;

- con decreto n. Reg. 05/2014/LL.PP. emesso in data 14.04.2014 dal Dirigente del Settore Espropriazioni – Appalti – Contratti – Ufficio Casa e dal Dirigente Del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni, regolarmente notificato alle ditte espropriande, veniva autorizzata l'occupazione anticipata e l'immissione in possesso, da parte dell'Ente, delle aree interessate dall'intervento, tra le quali figuravano quelle intestate ai sigg. L.M. E L.G.i cui dati catastali, omessi per ragioni di privacy, sono identificati nella documentazione presente agli atti d'Ufficio;

- con decreto definitivo di esproprio n. 09/2016/LL.PP. Del 13.05.2016, si acquisivano a favore del patrimonio comunale le aree interessate ai lavori di realizzazione della strada di collegamento tra via Di Ceglie – via Paganini – via Mozart”;

dato atto che, con riferimento alla procedura espropriativa in oggetto:

- con riferimento alla creditrice L.M.:

• con ordinanza di deposito delle indennità n. 08/2016/LL.PP. Del 04.05.20216, veniva disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, la somma di **€ 3.045,00 - con riferimento alla particella di appartenenza - numero di posizione n. 1290206 del 26.10.2016, ;**

• con provvedimento n. 22/2017/LL.PP. Del 12.07.2017, veniva concesso nulla osta al pagamento, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, della somma di **€ 3.045,00 unitamente agli interessi amministrativi maturati, giusta numero di posizione n. 1290206 del 26.10.2016;**

- con riferimento al creditore L.G.:

• con ordinanza di deposito delle indennità n. 08/2016/LL.PP. Del 04.05.20216, veniva disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, la somma di **€ 9.940,00 - con riferimento alla particella di appartenenza -, con numero di posizione n. 1290205 del 26.10.2016;**

• con provvedimento n. 21/2017/LL.PP. Del 12.07.2017, veniva concesso nulla osta al pagamento, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, della somma di **€ 9.940,00 unitamente agli interessi amministrativi maturati, giusta numero di posizione n. 1290205 del 26.10.2016;**

Preso atto che con ordinanza ex art. 702-Ter comma 5 c.p.c. n. 1708 del 23.05.2018, la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dei distinti ricorsi, poi riuniti, aventi ad oggetto l'accertamento e determinazione della giusta indennità di esproprio e di occupazione legittima delle aree espropriate per la realizzazione dei lavori della strada di collegamento “via Bisceglie – via Paganini – via Mozart”, presentato dai sigg. L.M. e L.G., rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Galentino; 1) determinava l'indennità di esproprio e occupazione legittima in complessivi € 14.491,40 per L.M. e complessivi € 47.305,50 per L.G.; 2) preso atto di quanto già precedentemente depositato dall'Ente presso la Cassa Depositi e Prestiti, ordinava al Comune di Andria di versare le somme residue di € 11.446,40 in favore di L.M. e di € 37.365,49 in favore di L.G., oltre a interessi legali su tali somme dal 13.05.2016 al saldo, presso la CDP a disposizione dei

predetti; 3) poneva le spese della CTU a carico del Comune di Andria; 4) condannava il Comune di Andria alla refusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti e distratte al difensore avv. Andrea Galentino, liquidate in € 5.350,00 per compensi e € 1.150,00 per esborsi, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15%;

viste:

- la nota prot. 19381 del 19.02.2025 a firma del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, arch. Rosario Sarcinelli, con la quale si richiedeva all'avv. Andrea Galentino, in nome e per conto dei propri assistiti, di voler confermare la volontà di adesione alla proposta transattiva, già espressa dal difensore di parte con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20088 del 02.03.2023, i cui termini prevedono il pagamento, da parte del Comune di Andria, dei soli importi stabiliti a titolo di sorte capitale pari a € 11.446,40 in favore di L.M. ed € 37.365,49 in favore di L.G., con espressa rinuncia agli interessi legali maturati dalla data di emissione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari n.1708 del 23.05.2018 sino al di dell'effettivo soddisfo;

- la nota prot. 21659 del 25.02.2025 a firma dell'avv. Andrea Galentino e dei sigg. L.M. e L.G., con la quale, in riscontro alla sopra citata nota prot. n.16199/2025, il procuratore di parte accettava il pagamento dei soli importi stabiliti a titolo di sorte capitale pari a € 11.446,40 in favore di L.M. ed € 37.365,49 in favore di L.G., con espressa rinuncia agli interessi legali maturati dalla data di emissione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari n.1708 del 23.05.2018 sino al di dell'effettivo soddisfo alla sola condizione che il pagamento avvenga entro e non oltre il 31.08.2025;

dato atto che:

- con riferimento alle spese processuali:

- le spese, inizialmente impegnate per € 8.956,29 come dovute in conseguenza del disposto dell'ordinanza ex art. 702-Ter comma 5 c.p.c. n. 1708 del 23.05.2018, a seguito di apposito accordo transattivo con il procuratore di parte, avv. Andrea Galentino, venivano poi perimetrare nell'importo complessivo e finale di € 8.445,60;
- le stesse, venivano poi liquidate, tramite determinazione dirigenziale del Servizio Autonomo Avvocatura n. 1943 del 08.06.2023, in favore dell'avv. Andrea Galentino, per l'importo di € 8.445,60;

- con riferimento alle spese della CTU, le stesse, alla luce della notula spese tecniche comunicata dal CTU con nota PEC del 24/05/2018 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 47519, venivano impegnate tramite determinazione dirigenziale del Servizio Autonomo Avvocatura n. 1963 del 05.07.2018 e, successivamente, liquidate tramite determinazione dirigenziale del Servizio Autonomo Avvocatura n. 2446 del 03.09.2018, per un importo complessivo di € 1.933,31 (a lordo della Ritenuta d'acconto di € 248,00);

richiamata la nota prot. n. 15749 del 06.02.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per un importo adeguato alla copertura del debito, appostando le richieste somme al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

considerato che, al fine di adempiere alla regolarizzazione della posizione debitoria, sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267/2000 e tenuto conto che l'accordo raggiunto risulta equo e soddisfacente per l'Ente per le ragioni sopra esposte, si rende necessario finanziare il debito contratto con i sigg. L.M. e L.G., per **€ 48.811,89**, mediante l'applicazione di avanzo da mutuo, già contratto con Cassa Depositi e Prestiti (POS. 6002181/01) per tipologia di investimento "Strade Comunali", precisando che tale somma residua costituisce a tutti gli effetti economia di spesa;

dato atto che, trattandosi di spese per investimenti, la richiesta di erogazione del residuo di mutuo dalla CDP risulta percorribile, tenuto conto di quanto stabilito con Circolare CDP n. 1280 del 27.6.2013, e pertanto, l'Ente risulta autorizzato ad utilizzare la somma complessiva di € 48.811,89, per estinguere la posizione debitoria relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dei sigg. L.M. e L.G.;

ritenuto di dare esecuzione a quanto statuito nel citato provvedimento giurisdizionale e successivo accordo transattivo raggiunto con il creditore, tenuto conto che tale accordo si pone come certamente vantaggioso per l'Ente in termini di risparmio di spesa;

rilevato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;
- per un verso e in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;
- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;
- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal provvedimento sopra citato trova copertura finanziaria per € **48.811,89**, quale somma a titolo debito vantato dai creditori (di cui: - € **11.446,40** in favore della creditrice **sig.ra L.M.**; - € **37.365,49** in favore del creditore **sig. L.G.**), con imputazione al capitolo 126126 "ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE – DEBITI FUORI BILANCIO" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari ad € **48.811,89** (di cui: - € 11.446,40 in favore della creditrice sig.ra L.M.; - € 37.365,49 in favore del creditore sig. L.G.);

visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;
- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la

Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto "*APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028*", contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore dei creditori sigg. L.M. e L.G., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo dell'ordinanza ex art. 702-Ter comma 5 c.p.c. n. 1708 del 23.05.2018 della Corte d'Appello di Bari, per un importo complessivo pari ad € **48.811,89** , come di seguito indicato:

CREDITORE	PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE	IMPORTO FINALE DA RICONOSCERE
SIG.RA L.M.	ordinanza ex art. 702-Ter comma 5 c.p.c. n. 1708 del 23.05.2018, - Corte d'Appello di Bari	€ 11.446,40
SIG. L.G.		€ 37.365,49

2. di dare atto che il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio trova copertura finanziaria per l'importo di € 48.811,89 quale somma a titolo debito vantato dai creditori (di cui: - € 11.446,40 in favore della creditrice sig.ra L.M.; - € 37.365,49 in favore del creditore sig. L.G.), con imputazione al capitolo 126126 "ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE – DEBITI FUORI BILANCIO" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

3. di autorizzare l'utilizzo del residuo di mutuo, già contratto con Cassa Depositi e Prestiti (POS. 6002181/01) per tipologia di investimento "Strade Comunali", precisando che tale somma residua costituisce a tutti gli effetti economia di spesa, per finanziare il debito fuori bilancio in favore sigg. L.M. e L.G.;

4. di dare atto che:

- tenuto conto di quanto stabilito con Circolare CDP n. 1280 del 27.6.2013, l'Ente risulta autorizzato ad utilizzare la somma complessiva di € 48.811,89
- non si può ricorrere all'indebitamento essendo l'Ente in procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ed avendo attinto al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-ter del D. Lgs. n. 267/2000, tale per cui un ulteriore appesantimento della spesa non è sostenibile;
- ai sensi del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 12/PRSP/2023, il diverso utilizzo dei mutui deve essere prevalentemente destinato alla copertura di debiti fuori bilancio per spese di investimento;
- non vi è disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
- non vi è possibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;
- non è possibile, al momento, destinare proventi derivanti da alienazioni patrimoniali al finanziamento del debito;
- non vi sono trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;

5. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

6. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04/03/2026, trasmessa in data 05/03/2026, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante dal pagamento di somme discendenti dall'Ordinanza ex art. 702-ter comma 5 c.p.c. n. 1708/2018 della Corte d'Appello di Bari e successivo accordo transattivo, nei confronti dei sigg. L.M. e L.G.";

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

PRESO ATTO che:

- il debito trae origine dall'Ordinanza ex art. 702-ter comma 5 c.p.c. n. 1708/2018 (R.G. 1599/2016 e 1600/2016), depositata in data 23/05/2018 dalla Corte d'Appello di Bari, I Sezione Civile; tale provvedimento giurisdizionale ha determinato le indennità definitive di esproprio e occupazione legittima per le aree interessate dai lavori della strada di collegamento "via Bisceglie – via Paganini – via Mozart";
- l'Ordinanza ha ordinato al Comune di Andria il versamento delle somme residue, detratto quanto già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, pari a € 11.446,40 in favore di L.M. e € 37.365,49 in favore di L.G., oltre interessi legali dal 13.05.2016 al saldo;
- in data 25/02/2025 (prot. n. 21659), i creditori, a mezzo del proprio legale, hanno accettato la proposta transattiva dell'Ente impegnandosi a ricevere i soli importi a titolo di sorte capitale sopra citati (totale € 48.811,89), con espressa rinuncia agli interessi legali maturati dalla data dell'ordinanza (23/05/2018) fino al soddisfo, a condizione che il pagamento avvenga tempestivamente;
- le spese legali in favore del difensore di controparte, avv. Andrea Galentino, sono già state oggetto di liquidazione per l'importo di € 8.445,60 con Determinazione n. 1943 del 08/06/2023; le spese di CTU in favore dell'ing. Gabriele Gemma sono state regolarmente impegnate e liquidate con precedenti atti (Dett. n. 1963/2018 e n. 2446/2018);

- CONSIDERATO che:
 - la proposta di deliberazione prevede la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 48.811,89 mediante l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;



Collegio dei Revisori dei Conti

- l'urgenza del provvedimento è motivata dalla necessità di rispettare i termini dell'accordo transattivo (entro il 31/03/2026) per evitare l'aggravio di oneri derivante dagli interessi legali e da possibili procedure esecutive;

- RILEVATO che la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., in quanto derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo;
 - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Rosario Sarcinelli, in data 05/03/2026;
 - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, in data 05/03/2026;
- tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2026 riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 48.811,89 in favore dei sigg. L.M. e L.G..

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità conseguenti alla necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Andria, 05/03/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

dr. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni